

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 055/CFA
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 017/CFA– RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2017

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Franco Matera – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEI SIG.RI BRAVI AURELIO E ANNIBALLI ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E ALLENATORE SOC. A.S.D. AZZURRA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PRESENTATO IL 22.05.2017 (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 46 del 31.05.2017)

1.- Con lettera sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, spedita il 20.5.2017 alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale di Bologna, l'ASD Azzurra preannunciava reclamo avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna (in Com. Uff. n. 44 del 18.05.2017), con le quali erano state inflitte, al suo Presidente Bravi Aurelio, l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 18.11.2017 e, al suo allenatore Anniballi Antonio, la squalifica fino al 18.12.2017.

Formalizzato il gravame con atto del 22.5.2017, con lettera del 25.05.2017 la Corte adita informava il citato sodalizio che il ricorso sarebbe stato esaminato nella riunione del 29 maggio e che in detta sede sarebbe stata ammessa l'audizione del suo Presidente o di un suo Dirigente, all'uopo formalmente facultato.

Incartate le dichiarazioni dei suddetti Bravi e Anniballi -nelle loro rispettive qualità, come specificato nel relativo verbale- sul rilievo che al reclamo non era stata allegata la relativa tassa, la Corte rigettava i ricorsi per improcedibilità (in Com. Uff. n.46 del 31.05.2017).

2.- Con atto del 17.6.2017, i predetti soggetti sanzionati -nelle loro qualità- hanno impugnato la decisione ex art. 39 C.G.S., affidandolo a due motivi:

a) con il primo, si assume che la Corte non avrebbe valutato attentamente tutta la documentazione di riferimento, dalla quale evincere che il ricorso era stato azionato dal sodalizio che, nel ricorso, aveva autorizzato l'addebito della tassa sul suo conto;

b) con il secondo, poi, si sostiene la tassatività delle cause di improcedibilità e che il C.G.S. non contempla, per il caso che occupa, una simile sanzione procedurale.

Alla riunione fissata per il giorno 26.7.2017, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il ricorso è ammissibile e fondato.

Ed infatti ricorre, nella fattispecie in scrutinio, la previsione di cui alle lettera e) dell'art. 39 C.G.S., che legittima l'impugnazione nel caso sia stato commesso dal Giudice a quo un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa.

A ben vedere, in realtà, il preannuncio del reclamo fu formalizzato su carta intestata della ASD Azzurra e sottoscritto dal Presidente Bravi e dal Segretario Bertaccini e già in quella sede, ex art. 33, punto 8 C.G.S., sarebbe stato necessario far luogo alla prescritta tassa, per il cui addebito sul

conto del sodalizio fu data dal Bravi, nella sua qualità, espressa autorizzazione a pag. 4 del ricorso del 22.5.2017.

Rileva, inoltre, che la lettera di convocazione per il 29.5.2017 fu indirizzata dalla Corte Sportiva di Appello proprio alla ASD Azzurra, e non già alle persone fisiche ricorrenti, così confermando il convincimento –ove mai fosse stato necessario- che il ricorso era da intendersi proposto dal sodalizio.

Per questi motivi la C.F.A., dichiarata l'ammissibilità del ricorso come sopra proposto dai sig.ri Bravi Aurelio e Anniballi Antonio, lo accoglie e annulla l'impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG.:

- ROSSI MATTEO, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO NON TESSERATO, CHE AVREBBE SVOLTO ATTIVITÀ SPORTIVA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ ASD ARENZANO FC E ASD CFFS COGOLETO CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 BIS, COMMI 1 E 5 E 10, COMMI 1 E 4 C.G.S.;

E DELLE SOCIETÀ:

- ASD ARENZANO FC PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S.;

- ASD CFFS COGOLETO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S.;

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 11259/478 PF16-17 MB/GR/PP DEL 12.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 90 del 29.6.2017)

Con nota del 14.4.2017, procedimento n. 11258/478 PF 16-17 MB/GR/pp, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria:

- il sig. Matteo Rossi, soggetto non tesserato, per violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 e 10, commi 1 e 4 C.G.S., accusato di aver svolto, nella stagione 2015/2016 attività sportiva a favore delle società ASD Arenzano FC e ASD CFFS Cogoletto calcio per violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 e 10, commi 1 e 4 C.G.S..

- le società ASD Arenzano FC e ASD CFFS Cogoletto calcio per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S..

Delle parti deferite hanno fatto pervenire memorie difensive, il sig. Matteo Rossi e la società ASD Arenzano FC.

All'udienza dibattimentale del giorno 13.06.2017 innanzi al Tribunale Federale Territoriale sono comparsi, in rappresentanza della Procura Federale, l'avv. Antonio Pipicelli; l'avv. Elisa Brigandi in difesa del sig. Matteo Rossi e della società ASD Arenzano FC.

Il Tribunale Federale Territoriale – Liguria, con la decisione impugnata (Com. Uff. n. 90 del 29.06.2017) ha proscioltto da ogni addebito

Il Sig.:

- Rossi Matteo, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato, che avrebbe svolto attività sportiva in favore delle società ASD Arenzano FC e ASD CFFS Cogoletto calcio, per violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 e 10, commi 1 e 4 C.G.S.,

e le società:

- ASD Arenzano FC per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S.,

- ASD CFFS Cogoletto calcio per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S.,

Il Tribunale osserva nella decisione come *“l'accusa al sig. Matteo Rossi, di aver svolto attività sportiva senza tesseramento a favore delle due società ASD Arenzano FC e ASD CFFS*

Cogoleto Calcio, in particolare quella facente capo alla qualifica di direttore sportivo, non sia supportata da prove certi emergenti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale tali da consentire pronuncia di condanna. Le osservazioni della difesa e le dichiarazioni del sig. Matteo Rossi nella fase istruttoria portano ad escludere ogni violazione di norme federali da parte del medesimo che, essendo soggetto non tesserato e non appartenente ad albi o istituzioni della Figc (leggi albo dei tecnici, degli agenti ecc.), non può comunque essere processato secondo la giustizia federale”.

Il Procuratore Federale Interregionale della FIGC ha proposto ricorso.

Giusta quanto anticipato in narrativa, viene fatta oggetto di gravame la decisione del Tribunale Federale Territoriale - CR Liguria, pubblicata mediante Com. Uff. n. 90/TFT del 29.06.2017 che ha prosciolto da ogni addebito il sig. Matteo Rossi e le società ASD Arenzano FC e ASD CFFS Cogoleto Calcio.

Con un primo motivo di gravame, parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove sostiene che il sig. Matteo Rossi *“essendo soggetto non tesserato e non appartenente ad albi o istituzioni della Figc (leggi albo dei tecnici, degli agenti ecc.), non può comunque essere processato secondo la giustizia federale”*.

Con un secondo motivo di doglianza l'appellante censura la decisione impugnata, perché priva di qualsiasi adeguato supporto argomentativo e carente di motivazione.

All'udienza fissata, per il giorno 26.7.2017, innanzi a questa Corte Federale d'Appello, è comparso, per la Procura Federale l'avv. Casula; per parte resistente è comparso l'avv. Rondini.

Ciascuno si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.

La Corte, letto il ricorso in appello, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento per i seguenti

MOTIVI

Ritiene preliminarmente opportuno questa Corte precisare il passaggio della impugnata decisione del TFN territoriale laddove sembra riferirsi ad un generale difetto di competenza degli organi di giustizia sportiva in ipotesi di mancato tesseramento di un soggetto. Sotto questo profilo occorre, invero, considerare che ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del vigente Codice di Giustizia Sportiva *“Sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale”*. Del resto, l'intento normativo è quello di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall'ordinamento sportivo (per tutte, Com. Uff. n. 82 del 18.5.2016).

Pertanto, laddove il deferito in questione, pur in assenza di tesseramento, avesse effettivamente svolto attività rilevante per l'ordinamento sportivo, lo stesso sarebbe stato, senza dubbio, soggetto alle disposizioni dell'ordinamento federale. Tuttavia, nel caso di specie, non è dimostrato che il sig. Rossi abbia svolto una siffatta attività.

Ed invero, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non è provato che il sig. Matteo Rossi abbia concretamente ricoperto la doppia funzione di Direttore generale per la ASD Arenzano F.C. e di Direttore sportivo per la ASD CFFS Cogoleto Calcio. A ben vedere, infatti, l'accostamento del deferito ad entrambe le società è imputabile al ruolo istituzionale affidatogli dal Sindaco del Comune di riferimento di entrambe le società; nello specifico, Consigliere della Giunta Comunale di Arenzano, al momento dei fatti di cui alla contestazione e già Assessore Regionale con delega allo sport della regione Liguria.

Dalle dichiarazioni in atti, inoltre, non emerge che il sig. Rossi abbia mai partecipato a trattative per il trasferimento di giocatori, né risulta mai essere stato inquadrato nell'organigramma societario; né risulta che il sig. Rossi abbia mai assunto direttamente o indirettamente decisioni che potessero in qualche modo vincolare né la società Arenzano, né la società Cogoleto.

Neanche potrebbe assurgere a prova del coinvolgimento del sig. Rossi nelle trattative societarie l'articolo di stampa del 13.12.2016, in cui il calciatore Massimiliano Dentici, commentando il proprio trasferimento dall'Arenzano alla Genoa Calcio, afferma *“ringrazio anche la dirigenza che non ha ostacolato il mio trasferimento, in particolare Matteo Rossi”*. A ben vedere,

infatti, dalla documentazione in atti non emerge alcuna partecipazione da parte del Rossi alle trattative aventi ad oggetto il trasferimento del calciatore.

Dal complessivo quadro probatorio non emerge che il sig. Rossi abbia ricoperto alcun incarico dirigenziale né per la società ASD Arenzano FC né per la società ASD CFFS Cogoletto Calcio.

Ciò è suffragato anche dalle dichiarazioni rese dal sig. Garetto, presidente della ASD Arenzano FC e riportate nel verbale di audizione del 19.12.2016.

Per quanto le dichiarazioni di alcuni calciatori convergono nel dichiarare che la società ASD Cogoletto Calcio avesse in un primo momento presentato il sig. Rossi quale Direttore Sportivo, non è provato che il medesimo abbia svolto mai tale ruolo, né come e quali condotte del sig. Rossi sarebbero assimilabili a quelle di un Direttore Sportivo.

Non ritiene, pertanto, questa Corte che nel caso di specie ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito da parte del sig. Matteo Rossi e condurre ad una pronuncia di condanna.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD VIRTUS VECOMP VERONA ARL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FRESCO LUIGI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 22 BIS NOIF;**
- **AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12668/839 PF 16-17 GP/BLP DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2 del 4.7.2017)

Con provvedimento prot. 12668/839pf16-17 GP in data 15.05.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (d'ora in avanti TFN):

1) il Sig. Luigi Fresco, Presidente della SSD ARL Virtus Vecomp Verona;

2) il sig. Roberto Ettore Lizziero, collaboratore ex art. 1 bis comma 5 CGS della SSD ARL Virtus Vecomp Verona;

3) la Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona, per rispondere:

- il Sig. Luigi Fresco e il sig. Roberto Ettore Lizziero, della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 22 bis NOIF per avere il Fresco, nella sua qualità di Presidente della SSD ARL Virtus Vecomp Verona, incaricato Roberto Ettore Lizziero di collaborare nella gestione sportiva della Società, nella Stagione Sportiva 2015/2016 con compiti di manutenzione e pulizia dell'impianto di gioco e nella Stagione Sportiva 2016/2017 sino alla fine di agosto del medesimo anno, con compiti di segreteria e tesseramenti, pur essendo a conoscenza che quest'ultimo fosse gravato da precedenti penali (aventi ad oggetto reati sessuali commessi nei confronti di minori) ostativi all'assunzione di detti incarichi, incarichi che il Lizziero accettava ed ai quali dava corso;

- la Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona, della violazione di cui all'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nelle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio collaboratore di fatto.

L'adito TFN (Com. Uff. n. 2/TFN del 4.07.2017) - dopo avere, in via preliminare, dichiarato la propria competenza a decidere il deferimento in esame, posto che le contestazioni mosse non attengono a questioni di matrice "tecnica" e dopo aver respinto la sollevata eccezione di violazione, nella fattispecie, dell'art. 32 quinquies comma 3 C.G.S. e del prescritto termine di giorni 60 per la durata delle indagini - nel merito disponeva, in accoglimento del deferimento, l'irrogazione nei confronti del sig. Luigi Fresco della sanzione dell'inibizione di mesi sei e nei confronti del sig. Roberto Ettore Lizziero della sanzione dell'inibizione di anni cinque, oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc e, infine, nei confronti della Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona, l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00. A siffatte

conclusioni il Tribunale perveniva nel rilievo che gli argomenti difensivi svolti dai deferiti dovevano ritenersi contraddetti e superati dalla documentazione probatoria fornita dalla Procura Federale a corredo del deferimento ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai deferiti nel corso delle indagini.

Avverso la suddetta decisione interponevano reclamo, tramite l'avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, la predetta società calcistica ed il sig. Luigi Fresco, deducendo i seguenti motivi.

1) Sussistenza della *competenza a giudicare, in via esclusiva, della Commissione disciplinare presso Figc – Settore Tecnico* anziché del TFN, con riferimento a Luigi Fresco, essendo quest'ultimo *iscritto* all'albo degli allenatori professionisti di prima categoria – Uefa Pro tenuto presso il Settore Tecnico Figc e quindi da qualificarsi come “tecnico”, irrilevante essendo la successiva assunzione da parte dello stesso Fresco della qualifica di Presidente e quindi di dirigente della SSD ARL Virtus Vecomp. Competenza che si radica in virtù dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico Figc e dell'art. 23 comma 3 delle NOIF, atteso che l'addebito mosso non riguarda un caso né di illecito sportivo né di infrazioni inerenti l'attività agonistica e dovendosi riconoscere, al di là delle or dette due ipotesi, una competenza residuale in favore della Commissione disciplinare – Settore Tecnico Figc. Dunque decisivo ai fini della competenza di quest'ultima è il requisito dell'iscrizione, al momento dei fatti oggetto del procedimento, all'albo del Settore Tecnico.

2) Nel merito, infondatezza del deferimento per *irrilevanza per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 CGS e dell'art. 22 bis NOIF, delle attività svolte dal sig. Lizziero* (collaborazione nella gestione sportiva della società, nella stagione sportiva 2015/2016, con compiti di manutenzione e pulizia dell'impianto di gioco e nella stagione 2016/2017, sino alla fine di agosto del medesimo anno, con compiti di segreteria e tesseramenti), posto che nel caso in esame non sono configurabili né l'esplicazione da parte del predetto di “un'attività interna, continuativa, effettiva e rilevante per la conduzione del sodalizio” né “un sostanziale, stabile e continuo inserimento (nella) o un legame con la struttura societaria”, né ancora la figura di “socio occulto o direttore di fatto”, trattandosi piuttosto di attività puramente episodica e gratuita e quindi non “continuativa né inquadrata”. Tra l'altro la contestata attività del Lizziero non è mai stata remunerata neppure con rimborsi spese, essendo quest'ultimi intervenuti solo per l'attività domestica di catalogazione informativa delle gare e resoconti delle stesse.

Per quel che concerne i compiti di manutenzione e pulizia dell'impianto di gioco, il Lizziero, avendo effettuato attività di tinteggiatura delle strutture sportive, non può essere considerato per ciò solo come coinvolto nella “gestione sportiva della società” ovvero come collaboratore di fatto, peraltro essendo stato in realtà inserito in un lodevole programma, organizzato dal Fresco Luigi, volto al reinserimento sociale di persone disagiate.

Quanto ai compiti di segreteria e tesseramenti, le dichiarazioni in sede di audizione, su cui fa particolare affidamento la decisione impugnata, sono state rese dai deferiti in modo irrituale senza l'assistenza di persone di loro fiducia, tanto che alcune circostanze erroneamente verbalizzate in sede di audizione sono state poi oggetto di precisazioni. In particolare sarebbero state completamente travisate le dichiarazioni di Fresco e Lizziero relativamente alla presunta attività di segreteria del secondo, il quale proprio secondo quanto emerge dagli atti avrebbe agito solo in qualità di “esperto informatico”, poiché in realtà, in ragione delle proprie competenze circa le principali funzioni e modalità di utilizzo del portale LND per i tesseramenti e circa le procedure di vincolo degli atleti extracomunitari, si limitò a svolgere “a sede chiusa al pubblico” all'esito di soli due accessi presso la sede sociale, attività di formazione, gratuita, del nuovo segretario Davide Casentini senza effettuare direttamente alcun tesseramento e si limitò ad assistere, il giorno 11 agosto 2016, lo stesso Casentini nell'espletamento della procedura di tesseramento di otto giocatori italiani e quindi pose in essere sostanzialmente un'estemporanea formazione del personale, non continuativa né effettiva né a rilevanza interna per la società.

Inoltre anche i suddetti compiti di segreteria e tesseramenti non costituiscono attività rilevanti per l'ordinamento federale, atteso che invero la previsione contenuta nell'art. 1 bis comma 5 CGS intende estendere l'applicabilità delle norme codicistiche a tutti coloro che sono legati ad una società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall'ordinamento sportivo e quindi a coloro che, però in forma continuativa, prestano attività per i club senza essere

tesserati, mentre nel caso di specie è mancata, come detto, proprio un'attività continuativa, effettiva e rilevante del Lizziero.

3) Sempre nel merito, *infondatezza del deferimento per inapplicabilità dell'art. 22 bis NOIF* al caso di specie. Infatti il Lizziero - anche ove la sua attività fosse ritenuta rilevante per l'ordinamento sportivo ex art. 1 bis comma 5 CGS - non può essere qualificato, nemmeno in via di fatto, né come *dirigente* ex art. 21 comma 1 NOIF (non essendo né amministratore né socio in seno alla SSD Virtus Vecomp) né come *collaboratore nella gestione sportiva* ex art. 22 comma 1 NOIF (non avendo il suo nominato percepito alcun corrispettivo o rimborso e, in ogni caso, non avendo avuto alcuna responsabilità o rapporto in ambito federale), uniche due tassative figure per cui opera la preclusione prevista dall'art. 22 bis NOIF.

4) *Insussistenza di responsabilità in capo al sig. Luigi Fresco* il quale, trovandosi tra l'altro in ritiro da allenatore con la prima squadra, mai dette alcun incarico al Lizziero di formare il Casentini in materia di tesseramento informatico, essendo stata tale iniziativa assunta dallo stesso Casentini. Il Fresco ha, poi, dichiarato di essere a conoscenza della vicenda giudiziaria riguardante Lizziero ma non certamente del fatto che lo stesso avesse subito una condanna alla pena della reclusione superiore ad un anno, *discrimen* decisivo ai fini dell'applicazione dell'art. 22 bis NOIF.

Infine, i commi 6 e 7 dell'art. 22 bis NOIF contemplano obblighi per i Presidenti delle società soltanto in caso di attività in ambito regionale e provinciale, mentre nessuna incombenza (obbligo certificativo o di verifica) è prevista a carico dei massimi dirigenti di club che prendano parte a campionati nazionali (come nel caso della SSD Virtus, partecipante al campionato nazionale di Serie D) spettando semmai al Lizziero rifiutare l'incarico in ragione della presunta incompatibilità esistente.

Conclusivamente, i reclamanti chiedono l'annullamento della decisione impugnata, stante l'incompetenza del TFN – Sezione Disciplinare e l'illegittimità e infondatezza del merito. In via subordinata, in ragione dell'abnormità della squalifica di sei mesi inflitta al Fresco, con riferimento sia al suo comportamento (non) tenuto sia alla sua carica di allenatore responsabile della prima squadra piuttosto che di Presidente, chiedono la riduzione delle sanzioni inflitte nella misura di giustizia.

All'odierno dibattimento presso questa Corte sono comparsi: per il Fresco, su delega dell'avv. Mattia Grassani, l'avv. Stefano Vitale il quale ha brevemente reiterato le considerazioni e le conclusioni rassegnate per iscritto. E' altresì comparso personalmente il medesimo Fresco, il quale ha in particolare sottolineato il suo costante impegno nell'attività di solidarietà e di reinserimento sociale di persone disagiate. Il rappresentante della Procura Federale, avv. Luca Sanzi, dal canto suo, nel riportarsi al contenuto della decisione impugnata, ha chiesto il rigetto dell'appello.

Considerato in

DIRITTO

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Sulla questione, sollevata in via preliminare della competenza dell'organo giudicante, ritiene il Collegio che la *potestas iudicandi* a conoscere della controversia resti radicata in capo al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare.

Il deferito Fresco Luigi al momento della contestata violazione era iscritto nell'Albo del Settore Tecnico della Figc degli allenatori professionisti di prima categoria e, contemporaneamente, rivestiva la qualifica di Presidente della SSD Virtus Vecomp Verona AR. L.

Gli addebiti mossi al Fresco dal Procuratore Federale si incentrano solo sulla sua veste e qualità di Presidente della Società e riguardano l'incarico che il medesimo ha conferito al sig. Lizziero Roberto Ettore (pur consapevole dei pesanti precedenti penali di quest'ultimo che era stato condannato in passato per atti sessuali nei confronti di minori), di collaborare nella gestione sportiva con compiti di manutenzione e pulizia degli impianti di gioco e con compiti di segreteria e tesseramento.

Invero, trattasi di addebiti che il giudice di prime cure impropriamente ritiene "non chiaramente inquadrati nelle norme federali", dal momento che essi invece trovano corrispondenza, così come considerato dall'Organo inquirente, nella previsione dell'art. 1 bis comma 1 CGS e dell'art. 22 bis delle NOIF, disposizioni dirette, rispettivamente, alla salvaguardia di principi etici (e

cioè dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportive, che debbono trovare applicazione in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva) ed alla tutela del principio dell'onorabilità.

D'altro canto, le norme che la difesa ha sul punto richiamato (art. 39 Regolamento del Settore Tecnico e 23 comma 3 delle NOIF) contemplano la specifica e peculiare posizione dei tecnici, i quali restano assoggettati alla speciale competenza della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in relazione a questioni che rientrano nelle attribuzioni di detto Settore, concernenti in particolare tra le altre, la diffusione ed il miglioramento della tecnica del gioco del calcio, la definizione delle regole del gioco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici.

Diversa, rilevante ed assorbente ritiene questa Corte essere la qualifica di Presidente, quale organo decisionale di vertice e responsabile della gestione sportiva e dell'andamento societario ed organo legittimato ad assumere obbligazioni in nome e per conto della Società ed a rappresentarla in base alle norme federali. Per siffatta figura trova perciò applicazione la generale competenza degli Organi di giustizia sportiva della Figc ed egli, nella fattispecie, è stato chiamato come detto a rispondere, appunto come Presidente, della violazione non di regole tecniche, bensì dei generali doveri in tema di lealtà e correttezza sportive e di onorabilità.

Passando al merito, opina il Collegio che a carico del deferito Fresco debba essere riconosciuta la colpevolezza – quale criterio di imputazione soggettiva della sua responsabilità - per avere violato le già citate norme a lui applicabili, atteso che essendo egli sin dall'inizio ben a conoscenza dei gravi precedenti penali del Lizziero che ne comportavano l'interdizione da qualunque incarico in istituzioni pubbliche e private, ha ciò nonostante chiamato (vedasi dichiarazione resa dal Lizziero alla Procura il 2.3.2017) quest'ultimo (o ne ha comunque assecondato o tollerato la presenza) a collaborare, nel senso di prendere parte e restare coinvolto nella gestione sportiva della società.

E ciò tenuto conto del disposto dell'art. 1 bis comma 5 CGS che, ispirato all'esigenza di impedire il fenomeno della preordinata sottrazione agli obblighi ordinamentali, impone l'osservanza delle norme codicistiche a tutti coloro che svolgono, a qualunque titolo, attività all'interno o nell'interesse di una società sportiva. Norma, dunque, che ricomprende tutte le posizioni di chi comunque svolge una qualche attività rilevante per l'ordinamento federale, tale essendo da considerare l'azione non solo di atleti, di tecnici e di dirigenti o Presidenti societari (nella specie il Fresco) ma anche di coloro (nella specie il Lizziero) che apportano o assicurano sostegno e partecipazione alla vita sociale e quindi all'attività anche organizzativa del sodalizio sportivo.

Invero, i compiti di manutenzione degli impianti di gioco e di pulizia degli spogliatoi e quelli di segreteria e tesseramento vanno considerati, nella specie, rilevanti per l'ordinamento federale atteso che gli stessi, consistendo in attività svolte all'interno e nell'interesse della società, hanno fatto parte del contesto e dell'assetto organizzativo della società ed hanno pur sempre comportato la presenza e la frequentazione del Lizziero, di per sé rischiose e senz'altro inopportune, in una struttura societaria di calcio praticata anche da ragazzi, con il conseguente inevitabile intrattenimento di rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata (di fatto, il genitore di un giovane calciatore nell'agosto 2016 vide e riconobbe il Lizziero all'interno della segreteria). Presenza e frequentazione non sempre caratterizzate da discontinuità ed occasionalità, ove si consideri che la suddetta collaborazione durò per circa un mese e venne interrotta non spontaneamente ma solo per effetto della pubblicazione il 13.8.2016 dell'articolo di stampa dal titolo "condannato per pedofilia, lavora in una società di calcio" (vedasi ancora audizione del Lizziero del 2.3.2017).

Del resto la pratica di una certa continuità della collaborazione risulta confermata dallo stesso Fresco quando ha ammesso che l'attività del Lizziero di elaborazione presso il suo domicilio dei DVD e di selezione delle fasi salienti delle gare in essi contenute (attività questa compensata con rimborsi spese ma non ricompresa tra gli addebiti mossi dal Procuratore Federale) è durata per circa due mesi.

Quanto alla contestata violazione dell'art. 22 bis delle NOIF è da ritenere che tale disposizione sia applicabile nel caso di specie. Invero, lo spirito e l'effettiva portata della norma rispondono all'esigenza sociale che venga data fedele applicazione ed osservanza all'ineludibile valore dell'onorabilità - collegato alla salvaguardia dell'integrità e della dignità sul piano individuale e su quello sociale – valore che va comunque assicurato in ogni momento della vita di relazione tra soggetti ed istituzione. In effetti, la citata disposizione, che intende impedire ad una

società sportiva di avvalersi di soggetti privi dei requisiti di onorabilità che entrano in gioco a fronte della violazione di comportamenti aventi rilevanza penale, è stata nella specie chiaramente disattesa, essendo ben noti al Fresco i precedenti del Lizziero (anch'egli responsabile) senza che occorresse esercitare al riguardo alcuna forma di indagine o controllo.

In base a quanto sin qui considerato, deve anzitutto confermarsi la colpevolezza di Fresco Luigi (il quale risulta aver personalmente conferito l'incarico al Lizziero, come da quest'ultimo affermato) sotto il profilo della negligenza ed imprudenza dal medesimo mostrate.

Ne consegue, poi, la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, della società sportiva insorta, appunto direttamente, dalla condotta di chi l'ha rappresentata e ciò in considerazione del rapporto di immedesimazione organica tra il sodalizio sportivo, quale ente rappresentato e chi ha agito in nome della società in qualità di legale rappresentante secondo le norme federali.

Peraltro, anche questo giudice di appello, ritenendo nella sua discrezionale valutazione di considerare positivamente le iniziative umanitarie e l'attività sociale intraprese dal sig. Fresco mediante l'ampia opera di reinserimento nel mondo del lavoro di persone disagiate, si induce ad applicare un'ulteriore limitazione delle sanzioni comminate in primo grado, come da dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società SSD Virtus Vecomp Verona ARL di Verona (VR), riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per il sig. Fresco Luigi e l'ammenda a € 800,00 per la società SSD Virtus Vecomp Verona.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. NOCENTINI ADRIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ SC MOLASSANA BOERO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 96 NOIF – NOTA N. 11523/479 PF 16-17 MB/GR/PP DEL 19.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 90 del 29.6.2017)

Il Deferimento della Procura Federale

L'oggetto della attività di indagine epletata nel procedimento disciplinare n°479 pfi16-17 ha avuto per oggetto: "comportamento di dirigenti della società Molassana i quali avrebbero contattato, fin dal mese di aprile, calciatori tesserati per la società Meeting Club Vallesturla al fine di poterli tesserare per la stagione sportiva 2016/17 nonché al fine di aggirare le norme relative al premio di preparazione, avrebbero fatto firmare ad alcuni calciatori non identificati la richiesta di tesseramento per alcune società di terza categoria per poi ritesserarli".

Il deferimento scattava al termine delle indagini conseguenti la denuncia della società ASD Meeting Club Vallesturla in data 27.7.2016 a firma del Presidente sig. Gabriele Francesco, con la quale si segnalava al Comitato Regionale Liguria che il signor Adriano Nocentini, forse con la partecipazione del sigg. Massimo Virieux (ex allenatore del Vallesturla e poi del Molassana) aveva preso contatto con gran parte dei calciatori del Meeting Club Vallesturla per indurli a tesserarsi nella sua società nella successiva stagione sportiva, facendoli transitare in una società di terza categoria, così da corrispondere un premio di preparazione inferiore rispetto a quello stabilito dalla normativa vigente in materia.

A seguito della ricezione dell'esposto sono state eseguite opportune indagini con l'acquisizione della documentazione utile, nonché con le audizioni delle persone interessate (i sigg.ri Gabriele, autore dell'esposto, Nocentini e Virieux).

Dalle audizioni è emerso che: Gabriele ha confermato in toto la segnalazione trasmessa; Virieux, al momento dell'audizione allenatore del Molassana, ha confermato le dimissioni dal Vallesturla, ma ha negato recisamente di avere mai spinto atleti della stessa società a trasferirsi, a fine stagione al Molassana; Nocentini, all'epoca dei fatti dirigente della Molassana, ha riferito che era stato lo stesso Virieux ad informarlo che tre giocatori del Vallesturla avevano espresso il desiderio di seguirlo al Molassana ed ha, quindi, riferito che i genitori dei ragazzi avrebbero proposto al Vallesturla di versare una parte del premio di preparazione, ma che la proposta era stata rifiutata, ammettendo, infine, che tutti i giovani calciatori erano stati tesserati con il Bavari (3[^] categ.), ma erano poi giunti in prestito al Molassana.

Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto hanno, pertanto, ritenuto di deferire al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, sezione disciplinare:

- Adriano Nocentini, dirigente S.C. Molassana Boero, incolpato della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS e 10, commi 2 e 4, CGS in relazione all'art. 96 delle NOIF, per essersi attivato con alcuni giocatori tesserati nel corso della stagione sportiva 2015/16 della società ASD Metting Club Vallesturla al fine di convincerli a trasferirsi nella stagione sportiva successiva per la propria società di appartenenza, facendoli transitare per la società di 3[^] categoria Bavari Calcio, così da corrispondere un premio preparazione inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto;
- SC Molassana Boero per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato.

Il Giudizio di primo grado

Al dibattimento la Procura Federale ha sostenuto la colpevolezza del deferito, poiché dimostrata dalle risultanze delle indagini svolte dalla stessa, chiedendo per il sig. Nocentini la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi 3 e per la società S.C. Molassana Boero la condanna al pagamento dell'ammenda di € 300.

La difesa ha respinto ogni addebito non ritenendo che gli indizi raccolti dall'accusa potessero essere considerati prova certa di colpevolezza e, pertanto, ha chiesto per il proprio assistito il proscioglimento da ogni addebito. In via istruttoria ha richiesto l'audizione in dibattimento dei genitori dei tre ragazzi interessati alla vicenda, dei quali solo uno si è presentato in giudizio raccontando una propria versione dei fatti concernenti il figlio, versione tendente sostanzialmente a scagionare il signor Adriano Nocentini.

Il Tribunale, presa visione della documentazione allegata all'atto di deferimento, riteneva la stessa prova inconfutabile del comportamento illecito addebitato al sig. Nocentini, reo di aver dolosamente tentato di accaparrarsi le prestazioni sportive di alcuni giovani calciatori del Meeting Club Vallesturla in procinto di firmare il tesseramento pluriennale, facendoli transitare per una società di categoria inferiore, allo scopo di pagare un premio di preparazione di minore entità. Anche la rinuncia a presentarsi in giudizio dei genitori di due ragazzi del Meeting Club Vallesturla, non motivata dalla difesa che ne aveva espressamente richiesto l'escussione nella memoria difensiva depositata, è stata considerata una sorta di retromarcia che induce a riflettere e non depone certamente a favore dell'incolpato.

Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale deliberava di infliggere al sig. Adriano Nocentini la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi 3 e condannava la società S.C. Molassana Boero ASD al pagamento di una ammenda di € 300 (euro trecento) a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.

Il ricorso

Il ricorrente, assistito dall'avv. Elisa Brigandi del Foro di Genova, impugna la decisione del TFT Comitato Regionale Liguria pubblicata con C.U. n° 90 del 29.06.2017 adducendo i seguenti motivi di appello:

-Violazione art.10 comma 2 CGS, errata interpretazione della norma e mancata o manifesta illogicità della motivazione.

Sostiene il reclamante che la segnalazione del Presidente della Meeting Club risulta priva di qualsivoglia indicazione di fonti probatorie. La stessa si baserebbe solo ed esclusivamente sul

semplice passaggio dei calciatori del Meeting al Molassana per il tramite del Bavari (soc. di 3^a categoria), passaggio, quest'ultimo, avvenuto a mero titolo di presito. Quindi, evidenzia la difesa, sono del tutto assenti gli elementi di prova gravi, precisi e concordanti al di là di ogni ragionevole dubbio, necessari ai fini della valutazione degli elementi probatori che possano sostenere e convalidare le accuse formulate, come del resto richiesto dalla costante giurisprudenza sportiva.

Censura, il reclamante, le modalità stesse dell'indagine che, a suo dire, avrebbe dovuto vertere sulla precisa volontà ed intenzione di eludere la normativa federale sul premio di preparazione per poter giungere ad una affermazione di responsabilità. Il semplice trasferimento di calciatori non può, infatti, essere di per sé ritenuto decisivo ai fini della responsabilità per i fatti di cui al deferimento, nemmeno a titolo di presunzione.

Mancherebbe, inoltre, in concreto, la prova oggettiva del contatto tra la società Bavari e il sig. Nocentini, ovvero la prova di un qualsivoglia accordo/intesa conseguente al contatto. Assunto difensivo, questo, avvalorato dall'audizione dell'unico genitore presente che ha sconfessato l'accusa spiegando i motivi per cui lui e gli altri due genitori avessero deciso di contattare la dirigenza della società Bavari calcio allo scopo di tesserare i propo figli.

- Violazione art. 35 comma 4.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione – violazione diritti di difesa – violazione del contraddittorio – errata valutazione delle risultanze istruttorie.

Parte ricorrente contesta integralmente l'affermazione del Tribunale di *prime cure* secondo cui “...la rinuncia a convenire in giudizio i genitori dei due ragazzi del Meeting.....non motivata dalla difesa che ne aveva espressamente richiesto l'escussione nella memoria difensiva depositata, evidenzia una retromarcia improvvisa che induce a riflettere e non depone certamente a favore dell'incolpato...”. Affermazione, questa, a dire del ricorrente, tanto grave, quanto inconferente e, dunque, inaccettabile e altamente lesiva dei diritti di difesa e della regolarità del contraddittorio.

Chiarisce, a tal proposito, la difesa, che non si è mai inteso rinunciare all'escussione dei genitori: semplicemente, all'udienza fissata innanzi al TFT era presente solo un genitore, stante l'impossibilità a comparire per motivi di lavoro degli altri due; pur essendo stato richiesto un rinvio per l'audizione dei restanti testi, il Tribunale ha ritenuto superflua l'escussione degli stessi, non accogliendo, dunque, la richiesta di rinvio. Le affermazioni del TFT risulterebbero, pertanto, arbitrarie, destituite di ogni fondamento e prive dei necessari riscontri oggettivi. Ragione per cui, in sede di ricorso, il reclamante reitera la richiesta di escussione dei genitori dei calciatori in merito alle circostanze di cui al procedimento pendente.

Conclude, infine, la difesa, instando affinché, in accoglimento del reclamo, in totale riforma della decisione assunta, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, in realzione alle violazioni contestate nell'atto di deferimento, la CFA voglia mandare esente da responsabilità il proprio assistito.

Il giudizio d'appello e la decisione

All'udienza fissata per il giorno 26 luglio 2017 sono comparsi l'avv. Casula, in rappresentanza della Procura Federale e l'avv. Rondini in sostituzione avv. Brigandi, per la parte reclamante. Al termine della discussione, questa Corte Federale d'Appello, all'esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Il premio di preparazione ha subito negli anni una serie di modifiche dettate sia dalla volontà di eliminare possibili metodi elusivi del pagamento dello stesso, sia per intervenute modifiche riguardanti i premi in ambito internazionale. L'obiettivo di tale premio è quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori da parte di società di puro settore giovanile. Tale finalità si attua attraverso un sistema solidaristico che vede le società che militano in categorie maggiori pagare un contributo alle società che disputano campionati di categoria inferiori, laddove, appunto, vi sia il primo contratto con vincolo pluriennale.

Il premio di preparazione è disciplinato dall'art. 96 NOIF, che statuisce:

“ 1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base

di un parametro-raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati. Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”

Anche l’art. 33 del Regolamento SGS richiama il premio di preparazione di cui trattasi e così dispone:

“1. La corresponsione del “premio di preparazione” è disciplinato dall’art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed il versamento dello stesso deve essere regolato direttamente dalle società interessate.”

È, poi, sempre l’art. 96 NOIF, ai commi successivi, a disciplinare la procedura concernente la corresponsione del premio di preparazione, oltre a definire la composizione della Commissione premi di preparazione:

“3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati ogni quattro stagioni sportive dal Presidente Federale, d’intesa con il Vice- Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.

L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegati le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da almeno otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall’inizio al procedimento stesso”.

Come già sopra evidenziato, l’obiettivo di tale norma, con riferimento alla istituzione di un premio di preparazione, è quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori da parte di società di puro settore giovanile.

L’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, con la decisione n. 27/2014 del 5 settembre 2014, ha aperto, ispirandolo a giustizia, il dibattito in ordine alla liceità di scritture che disciplinino i

rapporti economici tra due club in materia di premio di preparazione, fornendo anche un interessante spunto interpretativo della norma. Il massimo organo di giustizia sportiva del Coni, infatti, nel dichiarare inammissibile il ricorso promosso da una società professionistica, **ha così inquadrato il premio di preparazione:** *"è noto come il premio di preparazione rappresenti una sorta di collegamento fra mondi, quello del calcio professionistico da un lato e del dilettantismo, dall'altro. L'obiettivo è duplice, giacché esso assicura alle piccole società dilettantistiche l'opportunità economica di proseguire nel compimento della loro attività di formazione di giovani atleti e, in pari tempo, offre alle società professionistiche il vantaggio di avvalersi di validi atleti senza dover concorrere direttamente alla loro formazione di base. Si è in presenza, dunque, di un meccanismo di tipo solidaristico, in cui il contributo che le società maggiori sono tenute a pagare alle società inferiori, allorché vi sia un primo contratto con vincolo pluriennale, assolve alla funzione di creare condizioni di equilibrio nel mercato calcistico, al contempo incentivando la pratica sportiva. La logica della disposizione è, in altri termini, quella di assicurare alla società che abbia provveduto ad erogare un'adeguata preparazione ed un sufficiente allenamento (magari anche consentendo al giovane la partecipazione all'attività agonistica) **un riconoscimento economico per siffatto periodo di formazione"**.*

Alla luce del sopra, in sintesi, riferito contesto normativo ed interpretativo di riferimento, questa Corte è chiamata ad esaminare e decidere la controversia qui sottoposta al proprio esame.

Tenuta, dunque, presente quella che è la funzione propria del premio di cui trattasi, nella autorevole interpretazione fornita dalla stessa Alta Corte, nel caso di specie, ritiene questo Collegio, che le risultanze dell'attività di indagine conducono a ritenere dimostrato l'accordo simulatorio posto in essere dalle due società di cui trattasi, ai fini elusivi della normativa federale in materia di riconoscimento e corresponsione del premio di preparazione di cui trattasi.

Ritiene, questa Corte, che le complessive emergenze probatorie acquisite al presente procedimento siano idonee e sufficienti per confermare i fatti denunciati in sede di esposto. Sotto tale profilo, per inciso, non vi è, quindi, alcun bisogno di ulteriori accertamenti ed acquisizioni testimoniali, atteso che la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. Il Tribunale federale territoriale ha, dunque, correttamente implicitamente affermato che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l'orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa, a suo avviso, le esigenze del giudizio.

Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento.

In tal ottica, deve, in particolare, ritenersi accertato che, effettivamente, almeno 3 calciatori - leva 1999/2000 - della società ASD Meeting Club Vallesturla sono stati trasferiti dapprima alla società di 3^a categoria Bavari Calcio e successivamente, da questa, "girati" in prestito alla società Molassana.

Il costrutto accusatorio trova anche conferma nella circostanza del breve lasso di tempo del tesseramento per la società Bavari Calcio, per i quali i giocatori non risultano aver mai prestato alcuna effettiva attività sportiva. Laddove, dunque, si dovesse escludere l'accordo simulatorio di cui sopra si diceva, il brevissimo periodo di tesseramento dei calciatori di cui trattasi per il Bavari Calcio sarebbe privo di significato alcuno. Circostanza deduttiva, questa, che rende non verosimile la ricostruzione difensiva operata dal deferito.

Il transito del tutto occasionale e transitorio, senza che al riguardo sia configurata alcuna ragione giustificativa, tantomeno specifica e documentata, induce a ritenere, alla luce del complessivo contesto della vicenda, che il breve passaggio per la società Bavari Calcio abbia, di fatto, solo rappresentato uno strumento grazie al quale la società di definitivo approdo dei tre calciatori ha potuto corrispondere alla società di provenienza un premio di preparazione (poi non accettato) di importo inferiore a quello che avrebbe dovuto corrispondere.

Sussistono, pertanto, indizi, elementi logici e presunzioni tra loro concordanti che depongono nel senso della effettiva responsabilità del deferito, qui reclamante, per i fatti allo stesso ascritti nell'atto di deferimento. Il reclamo, per l'effetto, non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Nocentini Adriano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma l'8 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio